



---

## ***Introduzione al ruolo di Consulente Tecnico d'Ufficio***

---

***ing. Salvatore Passarello***

*Membro Commissione C.T.U.  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma*

*Roma, 12.2.2024*



## Obiettivo della presentazione

- Fornire un quadro generale delle attività e dei compiti demandati dal Giudice al Consulente Tecnico d'Ufficio, descrivendo le finalità del ruolo, le responsabilità ed i limiti del mandato ricevuto
- Descrivere tutte le fasi dell'attività del C.T.U., dalla nomina, alla formulazione dei quesiti, al giuramento, allo svolgimento degli accertamenti peritali, fino alla redazione e deposito della Relazione di C.T.U., e alla liquidazione del compenso.



## **Introduzione al ruolo di C.T.U.**

1. il C.T.U nel processo civile e il Perito nel processo penale
2. Individuazione, nomina e giuramento del CTU
3. Quesiti del Giudice e accertamenti peritali
4. Svolgimento delle operazioni peritali - Rapporti con i C.T. e i rappresentanti delle parti – Rispetto del Contraddittorio
5. Ruolo e compiti del C.T. di parte
6. Rapporti del C.T.U. con gli avvocati difensori
7. Rapporti del C.T.U. con il Giudice
8. Redazione della relazione di C.T.U
9. Tariffe del C.T.U. e il calcolo del compenso – Istanza e decreto di liquidazione
10. Conciliazione della lite a cura del C.T.U.
11. Sostituzione del CTU e rinnovazione delle indagini



## 1. il C.T.U nel processo civile e il Perito nel processo penale

La funzione del Consulente Tecnico di Ufficio (C.T.U.) -nel processo civile- e del Perito - nel processo penale- è quella di assistere il Giudice nella risoluzione di problematiche di natura tecnica che si presentino al giudice nell'ambito del contenzioso tra le parti in causa.

- In ambito civile, l'esperto nominato dal Giudice è indicato come "Consulente Tecnico d'Ufficio" (C.T.U.), e l'opera da questi svolta è indicata come "Consulenza Tecnica d'Ufficio" (CTU).
- In ambito penale, l'esperto incaricato dal Giudice è indicato come "Perito", e l'attività da questi svolta è indicata come «Perizia».

# 1. il C.T.U nel processo civile e il Perito nel processo penale

Processo Civile: art 61 c.p.c.: «Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più **consulenti** di particolare competenza tecnica».

Processo Penale:

art. 220 c.p.p. «la perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche»

art 221 c.p.p.: "Il giudice nomina il **perito** scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina",

Nota: nel processo penale, nella fase delle indagini preliminari, opera anche la figura del **Consulente Tecnico del Pubblico Ministero (P.M.)**.

art. 359 c.p.p.; «Il P.M., quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera»

Il C.T. del P.M. però, a differenza del perito, ha un ruolo di consulente di parte.



## 2. Individuazione, nomina e giuramento del C.T.U.

Quando il giudice ha necessità di accertare problematiche di natura tecnica sorte nel contenzioso tra le parti, se lo ritiene opportuno e/o su istanza di parte (art. 61 c.p.c.):

- **individua uno specialista del settore tecnico interessato dalle questioni del contenzioso (iscritto nell'apposito Albo del Tribunale)** per chiarire, in base alla propria competenza tecnica, le questioni tecniche oggetto del contenzioso, e **lo nomina C.T.U.** con propria ordinanza
- Nell'ordinanza di nomina invita il C.T.U. a comparire in una specifica udienza, in cui lo incarica di chiarire gli aspetti tecnici controversi, previo **giuramento**, formulando appositi **quesiti** a cui lo incarica di rispondere in forma scritta

*Art. 191. (Nomina del consulente tecnico) : Nei casi previsti dagli articoli 61 e segg il giudice istruttore, con ordinanza ..... nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire....*

*Art. 193. (Giuramento del consulente): All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.*



### 3. Quesiti del Giudice al C.T.U. e accertamenti peritali

- Al C.T.U., nell'udienza in cui il Giudice lo invita a comparire per il conferimento dell'incarico, **vengono formulati dal Giudice i Quesiti** a cui è chiamato a rispondere sugli aspetti tecnici oggetto della controversia,
- Il C.T.U. **dovrà svolgere tutti gli accertamenti necessari, entro un termine fissato** dal Giudice (data e/o numero di giorni), a partire dal giorno di inizio delle operazioni peritali, di cui il C.T.U. indicherà in udienza data e luogo
- Le operazioni peritali comprendono sia **sopralluoghi sui luoghi/beni oggetto di accertamento**, sia incontri con i C.T. e i rappresentanti delle parti
- Al termine degli accertamenti il CTU ne riferirà gli esiti al Giudice **rispondendo ai Quesiti in una Relazione, che depositerà in cancelleria.**

*Art. 62. (Attività del consulente) «il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede ...»*

*Art. 194. (Attività del consulente): «Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62 ..... Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.*

#### 4. Svolgimento delle operazioni peritali - Rapporti con i C.T. e i rappresentanti delle parti – Rispetto del contraddittorio

- Le parti possano nominare propri Consulenti Tecnici (C.T.P.) che hanno facoltà di assistere alle operazioni del C.T.U. (art. 201 cpc)
- **Alle attività e agli accertamenti del C.T.U. possono intervenire le parti, in persona o a mezzo dei propri consulenti tecnici e difensori.**
- Nel corso delle attività di indagine del C.T.U., i C.T.P. e i difensori possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze (art 194 cpc).
- **Il CTU, nello svolgimento degli accertamenti, dovrà ascoltare quindi le osservazioni dei C.T.P. e dei procuratori delle parti, e consentire il confronto tra le parti sui temi oggetto di accertamento.**
- **Ciò al fine di assicurare il rispetto del «contraddittorio»,** principio cardine del processo civile (Art 101 cpc).

*Art. 101 (Principio del contraddittorio) «il giudice, ..... non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa. Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni*

*Art. 201. (Consulente tecnico di parte) «Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico...».*

Ing. Salvatore Passarello

Introduzione al ruolo di C.T.U.



## 5. Ruolo e compiti del C.T. di parte

- **Il C.T. di parte** (C.T.P.) è formalmente nominato dal difensore della parte che rappresenta, e **ha facoltà di interagire con il C.T.U., in forma verbale e/o scritta, per tutta la durata delle operazioni peritali**, fino alla redazione della Relazione di C.T.U.
- Compito del C.T.P. è cercare di indurre il C.T.U. a giungere a conclusioni tecniche a favore della parte che rappresenta. A tal fine può proporre al C.T.U. quali accertamenti svolgere e con quali modalità.
- **Bravo C.T.P. è quello che, con competenza e abilità relazionale, riesce convincere il C.T.U. ad una interpretazione dei temi della controversia favorevole alla parte che rappresenta.**
- Il C.T.U. è tenuto a giungere a conclusioni tecniche imparziali (come da giuramento prestato di fronte al Giudice)
- il CTP non è invece tenuto a perseguire la «verità tecnica»; piuttosto, nei limiti della correttezza professionale e deontologica, sottolineerà gli aspetti tecnici favorevoli alle tesi del suo Cliente, eventualmente omettendo o minimizzando gli aspetti tecnici a sfavore.

## 6. Rapporti del C.T.U. con gli avvocati difensori

- E' previsto dal c.p.c. che i difensori delle parti possano partecipare alle operazioni peritali. Per una utile interlocuzione del CTU con i difensori, è necessario che il CTU abbia buone conoscenze del codice di procedura civile e del processo civile nel suo insieme
- Può capitare, non è infrequente, che i difensori delle parti tendano a riportare le questioni tecniche oggetto degli accertamenti demandati dal Giudice al C.T.U. su questioni di diritto e di procedura civile. In mancanza di una buona conoscenza dei meccanismi del processo civile il C.T.U. può trovarsi in difficoltà
- Il contesto culturale dell'avvocato è completamente diverso da quello dell'ingegnere.
- Questioni tecniche che un ingegnere esperto può essere in grado di affrontare brillantemente possono diventare di difficile gestione se gli accertamenti tecnici non si svolgono nel rispetto delle (spesso) rigide prescrizioni del processo civile.

## 7. Rapporti del C.T.U. con il Giudice

- Solitamente il CTU ha rapporti con il giudice solamente:
  - nella fase iniziale: incarico e formulazione dei quesiti
  - nella fase finale: richiesta di liquidazione del compenso
- **Può capitare tuttavia che il CTU, nel corso degli accertamenti, abbia necessità di interloquire con il Giudice:** ad esempio, se incontra difficoltà che comportano un prolungamento delle indagini, può aver necessità di chiedere al Giudice una proroga dei termini assegnati; se invece incontra difficoltà sulle modalità di procedere, per via di aspetti specifici di diritto o di procedura civile, o sull'interpretazione autentica dei quesiti, può aver necessità di chiedere chiarimenti al Giudice, e anzi in tali circostanze può essere assolutamente opportuno interpellare il Giudice, per evitare di seguire una strada sbagliata che potrebbe portare alla nullità della C.T.U.
- **Il CTU quindi deve saper predisporre una istanza di richiesta al Giudice,** saperla depositare, e saper interpretare il provvedimento che il Giudice emetterà in risposta all'istanza di chiarimenti. Altra ragione per cui è necessaria una buona conoscenza del codice di procedura civile

## 8. Redazione della Relazione di C.T.U.

Il C.T.U., al termine degli accertamenti, dovrà trascriverne le risultanze nella **Relazione di C.T.U.** Nella Relazione andranno indicati:

- i quesiti a cui il CTU è stato chiamato a rispondere
- la cronologia e le modalità di svolgimento degli accertamenti peritali. Nello specifico:
  - gli incontri collegiali con i CTP (e i procuratori legali e le parti), che vanno verbalizzati
  - gli accertamenti compiuti dal CTU da solo (presso privati, uffici pubblici .....
- Le risultanze degli accertamenti svolti
- Le risposte ai quesiti del Giudice

Alla Relazione devono essere allegati i verbali degli incontri peritali (con le eventuali dichiarazioni dei CT/procuratori delle parti), gli eventuali documenti rintracciati dal C.T.U. presso uffici pubblici o presso privati; eventuali documenti predisposti dai CT di parte, ex art 194 cpc; i documenti con gli esiti degli accertamenti sperimentali (rilievi topografici, Computi Metrici, Misure di officina, Misure agli impianti ....)

## 8. Redazione della Relazione di C.T.U.

- Entro i termini fissati dal Giudice il CTU dovrà trasmettere la Relazione di CTU alle parti (avvocati e CTP), cosiddetta **Relazione preliminare**
- I CT di parte e gli avvocati possono predisporre proprie **osservazioni critiche alla relazione di CTU preliminare**, evidenziando i punti in cui non concordano con le conclusioni delle indagini del CTU, entro un termine fissato dal Giudice
- **Il CTU, lette le osservazioni delle parti, dovrà predisporre le proprie valutazioni**, indicando (e motivando) l'eventuale accoglimento (o non accoglimento) delle singole osservazioni ricevute, riportandole in un documento (che può essere un allegato o un capitolo della relazione di CTU finale
- **Per le osservazioni di parte che il CTU ha ritenuto di accogliere, modificherà conseguentemente la Relazione preliminare, modificandola e/o integrandola**, predisponendo così la Relazione di CTU definitiva, che depositerà in Cancelleria entro il termine fissato dal giudice

## 8. Redazione della Relazione di C.T.U.

### **Art. 195 c.p.c. (Processo verbale e relazione):**

*«Delle indagini .. il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.*

*La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice ....con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193.*

*Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse».*

## 9. Tariffe del C.T.U. e calcolo del compenso

### Istanza e decreto di liquidazione

- Al termine dell'attività svolta **spetta al CTU il pagamento dell'onorario per l'attività professionale svolta e il rimborso delle spese sostenute**
- Le tariffe del CTU sono stabilite dal D.P.R. n.115/2002 «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia» e dal D.M. 30.5.2002. L'onorario si può calcolare in tre modi:
  - a tempo: numero di vacanze impiegate per lo svolgimento dell'incarico (1 vacanza= 2 ore. Tariffa 8,15 €/vacazione)
  - in proporzione al valore del contenzioso, a scaglioni percentuali progressivi: per ogni tipologia di attività nell'Allegato al decreto sono indicate le percentuali degli scaglioni progressivi applicabili a quella determinata attività
  - onorario compreso tra un compenso minimo e un compenso massimo
- Spetta al CTU calcolare l'onorario e le spese che ritiene spettargli ai sensi dell'articolo del D.M. applicabile all'attività svolta.
- **E' il giudice che deve valutare la congruità dell'onorario e delle spese calcolate dal CTU**, e decidere a quale delle parti in causa porre a carico il pagamento, ovvero provvedere alla «**liquidazione delle competenze**»

## 9. Tariffe del C.T.U. e calcolo del compenso

### Istanza e decreto di liquidazione

- Per ottenere il riconoscimento degli onorari e delle spese il CTU deve sottoporre al Giudice la **Istanza di liquidazione**, all'esito della quale il Giudice emetterà il **Decreto di liquidazione**, ovvero un provvedimento in cui stabilirà:
  - L'onorario e le spese spettanti al CTU (che potranno anche essere diversi, eventualmente minori, di quelli richiesti)
  - la/e parte/i a carico di cui pone a carico il pagamento
- Una volta che il Giudice ha emanato il decreto di liquidazione, il CTU ha facoltà di rivolgersi alla parte a carico di cui il Giudice ha posto il pagamento (solitamente chiedendo al difensore) per chiedere il pagamento del saldo delle competenze stabilite dal Giudice.

## 10 - Conciliazione della lite cura del C.T.U.

- Il Giudice può chiedere al C.T.U. di tentare la conciliazione della lite.
- Ciò è espressamente previsto dal c.p.c. per le C.T.U. in materia contabile (art. 198, 199 e 200 cpc), ma il tentativo di conciliazione può essere richiesto al CTU dal Giudice anche per altre materie.
- E' altresì previsto che la parte attrice nel ricorso chieda l'applicazione dell'art 696 bis c.p.c. (Consulenza Tecnica Preventiva), che espressamente prevede che il CTU, prima di depositare la relazione, tenti ove possibile, la conciliazione delle parti.
- Nel caso in cui il tentativo di conciliazione va a buon fine, deve essere redatto un Verbale della conciliazione, sottoscritto dalle parti e/o dai loro procuratori.
- Il Giudice, ricevuto il verbale e verificatane la correttezza formale e sostanziale, gli attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo
- Nei casi in cui il CTU è stato incaricato di tentare di conciliazione delle parti, il CTU deve esperire il tentativo di conciliazione

## 10 - Conciliazione della lite cura del C.T.U.

- Il c.p.c non dice in quale fase delle operazioni peritali e con quali modalità il C.T.U. debba svolgere il tentativo di conciliazione
- quindi il CTU, fermi i già richiamati obblighi di svolgimento in contraddittorio degli accertamenti peritali, è libero di tentare la conciliazione in qualunque momento, entro il termine di deposito della Relazione di CTU, e con ogni modalità che ritiene efficace.
- Il tentativo di conciliazione, se in linea tecnica può essere preliminarmente indagato dal CTU insieme ai CTP, deve essere necessariamente svolto e verbalizzato alla presenza dei procuratori delle parti.
- La conciliazione della lite comporta sempre infatti il raggiungimento di un accordo non solo sul corrispettivo economico della controversia, ma anche sulle collegate spese legali (onorari e spese degli avvocati, dei CTP e del CTU)

## 11 – Sostituzione del CTU e rinnovazione delle indagini

- In alcune situazioni, previste dal c.p.c. (art 196), **il Giudice può disporre la «rinnovazione delle indagini» o la «sostituzione» del C.T.U.**
- Si tratta solitamente di casi gravi. Per questo il C.T.U. deve assolutamente operare in modo di evitare di incorrere nelle situazioni che prevedono la possibilità di riconsulenza

*Art. 63. «...il consulente può essere riconsulato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51. Della riconsulenza del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.*

*Art. 196. (Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente) «..il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.»*



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

**ing. Salvatore Passarello**

[passarello.s@libero.it](mailto:passarello.s@libero.it)

334-5261358